ALLEGATO ALLA D.D. N. 2028 DEL 29/10/2026

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI COMPENSATIVI DELLA PRESSIONE FISCALE A VALERE SULL'APPOSITO FONDO DI CUI ALLE D.C.C. N. 22 DEL 21.03.2012. e N. 47 DEL 18.07.2016. ANNO FISCALE 2025.

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente disciplinare individua le tipologie, i criteri generali e le modalità per l'erogazione da parte del Comune di Bra, di contributi compensativi della maggiore pressione fiscale a valere sull'apposito fondo di cui alla D.C.C. n. 22 del 21.03.2012, n. 47 del 18.07.2016. Tale fondo è stato istituito per calmierare gli effetti dovuti all'aumento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF a partire dall'anno di imposta 2012, e negli ultimi anni mantenuto con l'obiettivo di implementare strumenti di natura socio-assistenziale per ridurre l'impatto della pressione fiscale complessiva, attraverso l'assegnazione di un contributo compensativo ai soggetti più vulnerabili, identificati tramite l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

ART. 2 – FINALITÀ

La tipologia di intervento previste dal presente disciplinare è diretta a persone singole o nuclei familiari residenti nel Comune di Bra che vivono in situazione di disagio economico e/o abitativo con conseguenti rischi di ricadute nell'emarginazione e nel disagio sociale.

ART. 3 – DESTINATARI

Possono beneficiare degli interventi di cui al presente disciplinare i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nel Comune di Bra al momento della presentazione della domanda e che abbiano effettivamente versato l'addizionale comunale all'IRPEF al Comune di Bra nell'anno di riferimento.

Art. 4 – LA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è criterio determinante per definire i requisiti di accesso ai benefici previsti dal presente Regolamento. Il suddetto indicatore dovrà essere inferiore alla soglia determinata in 12.000 € per i nuclei familiari pluricomposti e 14.000 € per i nuclei familiari monocomposti e dovrà essere comprovato dalla presentazione di attestazione ISEE in corso di validità.

ART. 5 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dal contributo i soggetti che possiedono altri immobili oltre all'abitazione principale e relative pertinenze o che posseggano abitazioni principale censite al catasto nelle categorie: A/1, A/8 e A/9. Tale esclusione opera anche nel caso in cui gli immobili suddetti (immobili diversi dall'abitazione principale o immobili di pregio) siano posseduti da altri componenti del nucleo familiare del richiedente.

TITOLO 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 6 – TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo dovranno essere presentate dal 03 NOVEMBRE 2026 al 18 DICEMBRE 2026, pena l'esclusione.

La domanda va inoltrata con modalità on-line, tramite lo **sportello telematico** reperibile sul sito

istituzionale del Comune di Bra https://sportello.comune.bra.cn.it/ , che registra la data e l'ora d'invio della domanda e invia la ricevuta di avvenuta protocollazione della domanda.

Per inoltrare le domande:

- collegarsi al sito istituzionale del Comune di Bra: http://www.comune.bra.cn.it/
- oppure cliccare al seguente link: Richiesta contributo fondo compensativo pressione fiscale
- eventuali ulteriori indicazioni in merito alle modalità di presentazione della domanda sono disponibili sulla pagina di autenticazione, cliccando su "Come fare: moduli da compilare e documenti da allegare".

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Ufficio Prestazioni agevolate della ripartizione Servizi alla Persona, Piazza Caduti per la Libertà 14 negli orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 al numero di telefono 0172438238;
oppure
- tramite mail: prestazioni.agevolate@comune.bra.cn.it

Nel caso di domande incomplete, tardive e/o prive degli allegati richiesti non si procederà all'attribuzione del contributo.

TITOLO 3 – DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

ART. 7 – DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le Ripartizioni comunali competenti provvederanno entro il 30 aprile 2027 a determinare l'importo del contributo da assegnare a ciascun richiedente.
Tale contributo sarà pari, di norma, all'intera addizionale pagata e/o trattenuta al richiedente. Qualora la somma dei contributi complessivamente calcolati sia superiore al limite annuo fissato in € 15.000,00 i singoli contributi saranno ridotti in modo proporzionale al rapporto tra il suddetto limite di € 15.000,00 e l'ammontare complessivo dei contributi massimi calcolati.

ART. 8 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo in oggetto sarà pagato unicamente attraverso bonifico bancario o postale. A tal fine i richiedenti dovranno indicare le coordinate IBAN nella domanda di contributo.
Non si procederà alla liquidazione di contributi inferiori alla somma prevista dall'art. 15 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

TITOLO 4 - NORME FINALI

ART. 9– VERIFICHE E CONTROLLI

Ferme restando le conseguenze per dichiarazioni false o mendaci previste dalla vigente normativa in materia, l'Amministrazione può effettuare verifiche sulla situazione socio economica dei destinatari degli interventi sociali, sia sulla base di elementi di cui è a conoscenza od in possesso l'ufficio, sia tramite scambio di dati ed informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni, sia tramite la Guardia di Finanza.

ART. 10 – REVOCA CONTRIBUTO E RECUPERO SOMME LIQUIDATE.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva la responsabilità penale del dichiarante, si provvederà alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ed il Comune adotterà ogni misura utile a sospendere e/o a revocare i contributi concessi, con recupero di quanto già indebitamente percepito dagli interessati.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa rinvio alle norme di legge statale o regionale ed ai Regolamenti comunali attualmente in vigore ed in particolare al **r**egolamento per l'attivazione di interventi di sostegno economico non continuativo a favore di persone singole e nuclei familiari.

In tutti i casi in cui il presente disciplinare citi norme di Legge, Regolamento o altre disposizioni che vengano successivamente modificate, integrate o sostituite, il rinvio si intende effettuato alla norma modificata, integrata o sostituita con effetto dall'entrata in vigore d**e**lla modifica, integrazione o sostituzione.

ART. 12 – NORMA FINALE

Il presente disciplinare entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della Deliberazione che lo approva.